

Direzione Generale della Protezione Civile

Prot. n. 7181 del 13.05.2022

## ORDINANZA N. 9 DEL 13.05.2022

Oggetto:

Supporto al Commissario delegato per l'attuazione delle disposizioni urgenti di protezione civile, finalizzate ad assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Disposizioni inerenti al personale assegnato alla Direzione generale della Protezione civile per le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, secondo le finalità di cui all'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022.

## IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 24, 25 e 27;

CONSIDERATO che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile;

CONSIDERATO che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 'Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";



Direzione Generale della Protezione Civile

**VISTO** 

il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3, specifiche disposizioni per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

**VISTA** 

la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

**VISTA** 

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 che dispone il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti citati e, tra l'altro, individua i Presidenti delle Regioni per il coordinamento e l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina:

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022 che dispone, al fine di coordinare gli interventi di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n. 872/2022, l'istituzione di una struttura di coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma, articolata in Funzioni di supporto, nella quale sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO

il decreto n. 684 dell'11 marzo 2022 relativo alla costituzione della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C) di cui all'articolo 1 della OCDPC 873/2022;



Direzione Generale della Protezione Civile

**VISTA** 

l'ordinanza n. 1 del Commissario delegato del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" che individua la Direzione generale della protezione civile quale struttura che assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Sistema regionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nei termini disposti dall'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;

VISTO

in particolare, all'articolo 3 della già menzionata ordinanza dispone che la Direzione generale della protezione civile assicuri il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento regionale con sede presso la Direzione generale della protezione civile. Nella struttura di coordinamento regionale, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 di livello regionale. La struttura di coordinamento regionale promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Commissario delegato;

**VISTA** 

la determinazione del Direttore generale della protezione civile n. 171 del 8.4.2022 recante "Attuazione delle disposizioni urgenti di protezione civile del Commissario delegato, finalizzate ad assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Struttura di supporto al Commissario delegato, funzioni di supporto operativo e referenti."

VISTO

inoltre, il decreto n. 20 del 9 marzo 2022 con il quale il Presidente della Regione Sardegna in qualità di Commissario delegato ex OCDPC 872/2022, individua il Direttore generale della protezione civile quale soggetto attuatore che assicura la più



Direzione Generale della Protezione Civile

efficace gestione delle attività di protezione civile di cui all'ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 marzo 2022, finalizzate all'accoglienza, al soccorso e all'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

**VISTA** 

la Delibera di Giunta regionale n. 9/42 del 24 marzo 2022, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza regionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio della Regione Sardegna in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato operativo regionale";

**VISTA** 

l'ordinanza di protezione civile n. 2 del 19 aprile 2022 del Presidente della Regione Sardegna, che delega il Direttore generale della protezione civile a provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 3/1989 e s.m.i., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;

**VISTO** 

il decreto dell'Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'Ing. Antonio Pasquale Belloi;

**RICHIAMATE** 

le Ordinanze n. 3 (Prot. n. 4604 del 31.03.2022) e n. 4 (Prot. n. 4663 del 01.04.2022), come convalidate dall'Ordinanza n. 7 Prot. n. 6788 del 06.05.2022 recante "Supporto al Commissario delegato per l'attuazione delle disposizioni urgenti di protezione civile, finalizzate ad assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Convalida provvedimenti n. 3 e n. 4 di assegnazione di personale alla Direzione generale della protezione civile.";

CONSIDERATO che occorre garantire la più ampia operatività della Struttura di supporto di cui alla sopraccitata determinazione n. 107/2022 del Direttore generale della protezione



Direzione Generale della Protezione Civile

civile, con particolare riferimento ai referenti di ciascuna funzione di supporto e ai collaboratori che coadiuvano i referenti;

VISTA la legge regionale n. 35 del 23.12.2015 e, in particolare l'art. 13;

VISTO il contratto collettivo regionale vigente e in particolare gli articoli 26, 33 e 36;

RITENUTO che ai referenti delle funzioni di supporto e ai rispettivi collaboratori individuati con apposito provvedimento, a decorrere dal 1° aprile 2022:

- sia riconosciuto il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese secondo le modalità previste all'art. 13 della L.R. n. 35 del 23.12.2015;
- possano effettuare fino ad un massimo 15 giorni di reperibilità al mese, tra i quali non più di 4 festivi;
- possono essere impegnati secondo l'orario di lavoro indicato all'art. 3 c. 1 dell'"Accordo per i dipendenti della protezione civile 9 giugno 2016" di cui all'articolo 33 del CCRL, per un massimo di 15 giornate in un mese per ciascun dipendente;

PRESO ATTO

che il Sig. Pilia Leonardo, dipendente dell'Agenzia Forestas, ha prestato la propria attività in avvalimento presso il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018, ai sensi dell'OCDPC 558/2018 a decorrere dal 10.06.2019, come da Ordinanza dello stesso Commissario n. 10 del 06.06.2019, e successivamente nell'ambito della "segreteria di supporto dell'emergenza COVID-19 -settore protezione civile", di cui all'Ordinanza n. 2 del 31.03.2020, dal 24.03.2020, come risulta da relativo ordine di servizio n. 6, attività prestata fino allo scadere dello stato di emergenza (31.03.2022);

CONSIDERATO che il suddetto dipendente, nell'ambito dell'esperienza maturata nell'espletamento delle attività amministrative di competenza della Direzione generale della protezione



Direzione Generale della Protezione Civile

civile con riferimento alle emergenze sopraccitate, senza soluzione di continuità a far data dal 10 giugno 2019, possiede le competenze e le capacità idonee a proseguire la propria collaborazione con la medesima Direzione generale anche nel contesto emergenziale in atto;

PRESO ATTO

inoltre, che la dipendente di Abbanoa S.p.A. Milena Olla, individuata con l'ordinanza n. 12 del 21 ottobre 2021 del Commissario delegato ex OCDPC n. 721/2020, presta attualmente la propria collaborazione per le attività afferenti all'emergenza dichiarata con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro;

CONSIDERATO che la dipendente Milena Olla, nell'ambito dell'esperienza maturata nell'espletamento delle attività amministrative di competenza della Direzione generale della protezione civile nel quadro normativo emergenziale determinato dall'emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020, possiede le competenze e le capacità idonee a fornire la propria collaborazione con la medesima Direzione generale anche nel contesto emergenziale di cui all'oggetto, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in

DATO ATTO

atto;

che il Direttore generale della protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla DGR n. 9/42 del 24 marzo 2022 e dell'Ordinanza n. 2 del 19 aprile 2022 è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Sistema regionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;



Direzione Generale della Protezione Civile

RITENUTO che il presente provvedimento è di pertinenza del Direttore generale della protezione

civile giusto per quanto su esposto;

# DISPONE

Art. 1) Ai referenti delle funzioni di supporto e ai rispettivi collaboratori individuati con

apposito provvedimento è riconosciuto, a decorrere dal 1° aprile 2022, il compenso

per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese secondo le modalità

previste all'art. 13 della L.R. n. 35 del 23.12.2015.

Art. 2) Al personale di cui al precedente articolo 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, può

essere richiesto di effettuare fino ad un massimo 15 giorni di reperibilità al mese, tra

i quali non più di 4 festivi, in coerenza con gli articoli 36 e 26, c. 2 e c. 1, lett. d) del

CCRL vigente.

Art. 3) Per far fronte alla gestione emergenziale, a decorrere dal 1° aprile 2022, il presidio

quotidiano delle attività relative alla gestione dell'emergenza in argomento e alle

Funzioni di supporto di cui all'articolo 3 dell'ordinanza 1 del Commissario delegato

ex OCDPC 872/2022, può essere assicurato da personale, individuato mediante

appositi provvedimenti, la cui attività è organizzata con l'orario di lavoro previsto

dall'art. 3 c. 1 dell'"Accordo per i dipendenti della protezione civile 9 giugno 2016" di

cui all'articolo 33 del CCRL vigente, per un massimo di 15 giornate in un mese per

ciascun dipendente.

Art. 4) La Direzione generale della protezione civile, per far fronte all'emergenza dichiarata

dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare

soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale e in

particolare, con riferimento alla dichiarazione di emergenza regionale di cui alla

delibera di giunta n. 9/42 del 24 marzo 2022, si avvale:



Direzione Generale della Protezione Civile

- del dipendente dell'Agenzia Forestas Pilia Leonardo, già in servizio presso la scrivente Direzione generale della protezione civile a far data dal 10 giugno 2019 e per la durata della declaratoria emergenziale regionale;
- della dipendente di Abbanoa S.p.A. Olla Milena, già in servizio presso la scrivente Direzione generale della protezione civile a far data 21 ottobre 2021 e per la durata della declaratoria emergenziale regionale.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore generale

F.to Antonio Pasquale Belloi